

		SENT. N. 55/2023/GC	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Tammaro MAIELLO	Presidente	
	Antonio NENNA	Consigliere	
	Andrea GIORDANO	Referendario relatore	
		ha pronunciato la seguente	
		SENTENZA	
		nel giudizio n. 46065 iscritto sul conto giudiziale n. 119547 - Comune di	
		Gemmano;	
		Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;	
		Vista la relazione n. 39 del 2023 del Magistrato relatore;	
		Uditi, nella pubblica udienza del 7 giugno 2023, con l'assistenza del segretario	
		dott.ssa Stefania Brandinu:	
		il relatore Ref. Andrea Giordano;	
		il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Daniela	
		Cimmino.	
		FATTO	
		1. Con relazione n. 39 del 2023, il Magistrato relatore, visto ed esaminato il	
		conto giudiziale dell'economo comunale Bartoli Silvia, relativo al periodo	
		1.1.2020 al 31.12.2020, ha concluso per la declaratoria di irregolarità del conto	
		medesimo, in quanto <i>“il conto giudiziale risulta firmato per la gestione 2020 da</i>	
			1

SENT. N. 55/2023/GC

un solo agente contabile (dott.ssa Silvia Bartoli), nonostante la gestione sia stata svolta da due agenti contabili e precisamente dal 01/01/2020 al 30/04/2020 dalla dott.ssa Raffaella Casadei e dal 01/05/2020 al 31/12/2020 dalla dott.ssa Silvia Bartoli” (pag. 2 della relazione).

2. Con decreto del 21 febbraio 2023, il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha fissato l'udienza volta alla discussione del giudizio di conto per il giorno 7 giugno 2023, assegnando a tutto il giorno 18 maggio 2023 il termine utile alle parti per il deposito in Segreteria di memorie e documenti e le conclusioni del Pubblico Ministero.

3. In data 9 maggio 2023, la Procura Regionale ha depositato puntuale memoria, con la quale ha concluso per la declaratoria di irregolarità del conto, in subordine rispetto alla condanna degli agenti contabili alla presentazione dei rispettivi conti giudiziali in relazione all'esercizio 2020.

4. In data 18 maggio 2023, l'agente contabile Silvia Bartoli ha depositato articolata memoria, con la quale, dopo aver dedotto di essere stata nominata Responsabile dell'Area convenzionata tra i Comuni di Montescudo - Monte Colombo e Gemmano in data 1 maggio 2020 con decreto del Sindaco 30 aprile 2020, n. 9 (a seguito della cessazione dall'incarico del precedente Responsabile dimissionario, dott.ssa Raffaella Casadei), ha rappresentato di non aver mai svolto – prima di allora – funzione analoga e di aver dovuto dare corso a tutti gli adempimenti senza poter contare sull'ausilio di personale.

Ha, quindi, precisato di aver verificato in contraddittorio la gestione dei buoni e la consistenza della cassa economale alla data del passaggio delle consegne con l'agente dimissionario.

Ha pure dedotto di aver considerato la gestione economale *“da un punto di*

vista oggettivo e non soggettivo” (pag. 2 della memoria), senza che il mutamento della persona dell’agente contabile potesse scindere la suddetta in due distinti periodi.

Evidenziando la veridicità del conto giudiziale, che fornirebbe una fedele rappresentazione dell’intero esercizio 2020, la parte ha concluso chiedendo il discarico senza applicazione di sanzioni.

5. All’udienza del 7 giugno 2023 il S.P.G. Cimmino ha concluso reiterando le conclusioni rassegnate nella propria memoria.

DIRITTO

6. L’odierno giudizio di conto trova fondamento nel combinato disposto degli articoli 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016).

Come è, infatti, noto, il primo dei due articoli prevede che, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione con la quale popone il discarico dell’agente contabile; ove non possa provvedersi in questi termini, per avere il relatore rilevato l’assenza del pareggio o l’irregolarità del conto, deve applicarsi l’articolo 147: entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il Presidente fissa, con decreto, l’udienza per la discussione del giudizio.

7. Nel caso di specie, dalla relazione del designato giudice emerge, segnatamente, l’avvenuta firma del conto giudiziale da parte di un solo agente contabile (la dott.ssa Silvia Bartoli) nonostante la gestione sia stata svolta da due distinti agenti.

8. È incontestato che la gestione sia stata svolta, per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 aprile 2020, dalla dott.ssa Raffaella Casadei, mentre, per il lasso temporale dal 1.5.2020 al 31.12.2020, dalla dott.ssa Silvia Bartoli.

SENT. N. 55/2023/GC

Tuttavia, avendo la dr.ssa Silvia Bartoli reso il conto in relazione all'intero esercizio, deve, in diritto, rilevarsi l'avvenuta violazione del generale principio per cui ciascun agente risponde unicamente della propria gestione.

Invero, tale principio è espressamente affermato dall'articolo 140, comma 2, c.g.c., secondo cui il conto deve essere “[...] idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente” (cfr., per il consolidato orientamento pretorio, Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 171/2022; Sez. Veneto, sent. n. 230/2022; Sez. Calabria, sent. n. 155/2022).

A ciascuna gestione deve corrispondere un distinto conto che della prima sia compiuto e puntuale riflesso; diversamente determinandosi una irrituale confusione di gestioni facenti capo ad agenti contabili diversi (che, come nel caso che ne occupa, si sono avvicendati nell'incarico).

Pertanto, ciascun agente contabile deve rendere conto di quanto si sia svolto nel contesto della propria gestione, dal momento del suo inizio sino a quello della sua cessazione; cosa alla quale non può non conseguire l'obbligo dello stesso agente di presentare alla propria Amministrazione, per il successivo deposito presso la Corte dei conti, un conto distinto della propria personale gestione; onde far sì che, rispetto a tale conto, possa dispiegarsi un autonomo procedimento ai sensi degli articoli 145 e seguenti del codice della giustizia contabile.

Ne consegue che l'irregolarità derivante dall'assenza di conti distinti in relazione ai singoli periodi di gestione non trova sanatoria nell'intervenuto passaggio di consegne né nel relativo verbale né nelle peculiari circostanze in fatto che abbiano – in ipotesi – connotato l'esercizio o nello stato di soggettiva inscienza in ordine ai precipui doveri che gravano sul contabile.

9. Alla luce delle esposte considerazioni, visto l'articolo 149, comma 3, c.g.c.

(“Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile”), non trovando positivo suffragio nel dettato del disposto una statuizione di accoglimento della domanda formulata in via principale dalla Procura Regionale (ferma la natura necessaria e ufficiosa dei giudizi di conto, nel cui contesto il P.M. non è parte in senso tecnico), il Collegio ritiene di doversi pronunciare nel senso della declaratoria di irregolarità del conto giudiziale, pur in assenza di ammanchi e di conseguenti profili di responsabilità.

10. Il rilievo del difetto di ammanchi e di profili di responsabilità giustifica il mancato addebito delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 119547, senza addebiti di responsabilità.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Andrea GIORDANO

Tammaro MAIELLO

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 23 giugno 2023

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola f.to digitalmente